

processo formulare. Strano che nella tarda epitome di Gaio si dia ancora tanto rilievo alle dispute tra le due scuole giurisprudenziali e che queste non vengano ancora nominate come Sabiniana (o quanto meno, Cassiana) e Proculiana. E sarebbe facile continuare, elencando altri motivi di incredulità più o meno profonda. No, posso sbagliare, ma più gli studi critici sulle istituzioni gaiane si moltiplicano e più queste ne escono fresche e «genuine», pur con i loro innegabili chiaroscuri. Le sdruciture e i rattoppi che si avvertono nel Codice veronese non sono tali da compromettere il giudizio prevalente circa la bontà del tessuto e l'eleganza del taglio. [1963].

7. SUL DIRITTO VOLGARE. — 1. *À propos du droit vulgaire* è il titolo di un saggio, come sempre lucido e pacato, che Jean Gaudemet ha recentemente dedicato alla contestatissima categoria del «Vulgarrecht» [in *St. Biondi* 1.271 ss., estr. 1963]. Il lungo articolo si divide in una introduzione e due parti. Il secolo decimonono, esordisce l'A. [cfr. specialm. 272 s.], aveva del diritto una concezione elevata, come di alcunché di superiore al contingente umano, di normativa suprema e inderogabile insomma, che le vicissitudini di questi ultimi quarant'anni, così pieni di drammatiche offese alla dignità del diritto, hanno non poco contribuito a corrodere. «Nul juriste aujourd'hui ne peut ignorer que le Droit est contamment tourné, méprisé, violé; que la réalité sociale diffère souvent de ce que prescrivent les textes; que les principes juridiques sont remis en question». Questo ormai endemico incontrarsi e confondersi del diritto col fatto costituisce forse la ragione, o comunque l'occasione saliente dell'accresciuto, e talvolta preponderante interesse che, per restare nel nostro seminato, gli storiografi del diritto romano stanno dimostrando, da qualche tempo a questa parte, per il fenomeno cd. del Volgari-smo e del cd. diritto volgare, «qui aurait existé en face d'un droit qui ne le serait pas». Peraltro le incertezze sulla nozione, sulla realtà storica, sulla effettiva portata del diritto

segnalo il recente, autorevole schieramento del Flume sulla stessa linea, che è quella del «classicismo» di Gaio [Flume, *Die Bewertung der Institutiones des Gaius*, in *ZSS.* 79 (1962) 1 ss.]. Le Istituzioni gaiane, dice (sante parole) il Flume, non meritano di essere qualificate come non classiche, volgari, semivolgari, insomma come sottoprodotto («können nicht als unklassisch, als vulgär oder halbvulgär, als Produkt von Unterströmungen usw. eingeordnet werden»): esse sono un libro di scuola e pertanto non possono avere le caratteristiche di lucentezza, di acutezza e via dicendo dei *libri tres* di Sabino e di tante altre opere celebrate della giurisprudenza romana. Il che viene specificamente illustrato attraverso l'analisi della famosa distinzione tra *res corporales* e *res incorporales* [p. 11 ss.].

2. Malgrado tutto, peraltro, vi sono troppe cose nel Veronese, che il carattere elementare e didattico delle istituzioni non è sufficiente a chiarire. Per me la spiegazione è semplice. Anche se non così numerose e profonde quali le hanno viste taluni (dal Beseler al Solazzi), è ovvio che di glosse ve ne siano anche in Gaio, sarebbe strano se di glosse non ve ne fossero nel Veronese. Ma il Flume non la pensa così e, aderendo a una poco felice tesi del Wolff [cfr. *St. Arangio-Ruiz* (1953) 4.171 ss.], sostiene, sia pur con argomentazione parzialmente difforme [cfr. p. 2 ss.], la non genuinità del dettato veronese: il Codice veronese, in parallelo con le *Res cottidianae*, altro non sarebbe che una epitome dell'opera originale di Gaio, a noi non pervenuta. Ora, per quanto ingegnose siano le considerazioni dell'A. in ordine ai passi presi in esame (Gai 2.66-68, 70-72, 73 ss., 3.161), non mi sembra, con tutta franchezza, che il Flume riesca a conferire colore di verosimiglianza alla tesi del Wolff. Strano, davvero strano, che della presunta opera originale di Gaio nessuna notizia ci sia conservata dai *Digesta* o dalle *Institutiones* giustinianee. Strano che un'epitome postclassica, o comunque postgaiana, parli ancora di *imperator Antoninus*, cioè di un Antonino tuttora vivente. Strano che nel Veronese sia lasciato ancora tanta parte al

anche l'entusiasmo per la legislazione decemvirale, che il Meira giunge a qualificare, sia pure sotto un certo aspetto, come «fonte do direito universal» (p. 244). Forse, diciamolo pure, il libro del Meira non dice nulla di nuovo al romanista *engagé*. In altri termini, mentre l'opera dello Scharr è, entro i limiti che l'autore si è imposti, da qualificare come buona in senso assoluto, l'opera del Meira è da qualificare, pur con i limiti cui l'autore ha soggiaciuto, come altrettanto buona in senso relativo. L'una e l'altra fatica sono, in conclusione, parimenti meritorie, perché saranno utili in pari modo, ciascuna nell'ambiente che le è proprio, a quella diffusione vulgarizzatrice dell'esperienza romanistica, di cui, dicevamo in principio, il mondo dei giuristi moderni ha profondo bisogno. [1961].

6. GENUINITÀ DI GAIO VERONESE. — 1. Gaio e le sue Istituzioni continuano ad essere oggetto di attente ricerche e di alterne diagnosi da parte della romanistica contemporanea. Da quando, e son circa sessant'anni, ci si è convinti che il discorso del Codice veronese non è affatto un modello di precisione e di lucidezza, le vie seguite sono state essenzialmente due: quella della ricerca dei numerosi glossemi postclassici che avrebbero intorbidato il limpido originale del giurista classico; quella della negazione dei tanti glossemi e dell'attribuzione allo stesso Gaio delle storture avvertibili nel Veronese. Ed è umano che i seguaci di questo secondo orientamento, per non incorrere nel sarcasmo solazziano di essere «le Vestali del Veronese», si siano potuti trasformare nei detrattori di Gaio, qualificando quest'ultimo di giurista di second'ordine (Schulz), di stella di ridotta grandezza del firmamento giurisprudenziale romano (Kunkel), o addirittura di giurista «non classico», pur se vissuto nella così detta età classica del diritto romano (Kaser). Il mio punto di vista al riguardo è stato espresso assai chiaramente da tempo [cfr. Guarino, *Il classicismo dei giuristi classici*, in *Scr. Jovene* (1954) 227 ss.; in senso adesivo, van Oven, in *T.* 23 (1955) 240 ss.] ed è, quindi, con comprensibile soddisfazione che